

**PROTOCOLLO D'INTESA**

TRA

l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito anche Agenzia o ANBSC), rappresentata dal Direttore Prefetto Maria Rosaria Laganà

E

la Lega Nazionale delle Cooperative e mutue, con sede in via Guattani 9 – 00161 Roma – C.F. 80201570589, rappresentata dal Presidente Simone Gamberini, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione (di seguito indicata come LEGACOOP)

di seguito anche nominati "Parti"

**VISTI**

- il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni nella Legge 31 marzo 2010, n. 50, che ha istituito l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, subentrata in tutti i compiti attribuiti in precedenza all'Agenzia del Demanio in materia di gestione e di destinazione di beni confiscati in via definitiva alla criminalità organizzata;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., recante il *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2 della legge n. 136/2010"* che:
  - attribuisce all'ANBSC, tra gli altri, i seguenti compiti (art. 110, comma 2): amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,

n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione; adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta;

- all'art. 112, comma 4, lettere c) ed m), prevede per l'ANBSC la possibilità di stipulare protocolli, anche con le associazioni di categoria, per il migliore svolgimento delle proprie attribuzioni e per l'individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività delle imprese sequestrate e confiscate;
  - all'art. 48, comma 3 lettera c), prevede, tra l'altro, la possibilità per le cooperative sociali e per le altre cooperative a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, di ricevere in assegnazione i beni immobili confiscati per il loro riuso sociale;
  - all'art. 48, comma 8, lettera a), prevede la possibilità di destinare, in comodato gratuito senza oneri a carico dello Stato, i beni delle aziende confiscate alle cooperative dei lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività produttiva;
  - prevede che le cooperative sociali e le cooperative non sociali a mutualità prevalente possono avere un ruolo in diverse fasi del procedimento, dal sequestro alla confisca definitiva, per il riuso sociale sia di beni che di aziende (art. 40, comma 3-ter; art. 41, comma 2-ter; art. 48, comma 8-ter);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e ss.mm.ii.;
  - l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 e ss.mm.ii., recante il *"Codice dell'Amministrazione Digitale"*, il quale prevede che "Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni ...omissis...";
  - il Regolamento Generale Sulla Protezione dei Dati (GDPR) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

## **PREMESSO CHE**

- la valorizzazione del patrimonio costituito dai beni e dalle aziende confiscati alla criminalità organizzata è parte integrante dell'azione di governo poiché può offrire una preziosa riserva di capacità logistica cui attingere per la disponibilità di spazi e risorse funzionali al perseguimento di rilevanti finalità pubbliche;
- la restituzione alle Comunità territoriali dei beni confiscati alle mafie costituisce uno strumento di grande valore culturale, perché essi possono trasformarsi in opportunità per la nascita e lo

sviluppo dell'economia sociale, generando lavoro che produce beni e servizi di pubblica utilità, ma anche rappresentare luoghi di stimolo alla partecipazione civile e democratica, all'inclusione sociale, all'accoglienza e alla costruzione di comunità solidali;

- il reinserimento delle aziende confiscate nel tessuto produttivo sano, attraverso la repressione di ogni forma di infiltrazione criminale dell'economia, concorre al pieno sviluppo del sistema Paese, ed i percorsi di gestione delle stesse da parte delle cooperative dei lavoratori hanno dimostrato che è possibile garantire continuità produttiva e occupazionale ed una governance democratica, consentendo una crescita personale e culturale dei lavoratori e delle comunità;
- la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata è riconosciuta dalla Costituzione Italiana all'art. 45 e i valori alla base della cooperazione sono complementari ai principi ispiratori del riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- Legacoop svolge un ruolo fondamentale nella promozione e nello sviluppo di forme di impresa cooperativa ed è impegnata da oltre un ventennio nel sostegno alle associate che gestiscono beni ed aziende sequestrate e confiscate alle mafie;
- Legacoop ha già seguito e supportato percorsi di workers buyout da aziende confiscate, che hanno portato, ad oggi, ad avere cinque cooperative associate di lavoratori di imprese confiscate, con altri percorsi analoghi in fase di definizione;
- Legacoop ha recentemente avviato un progetto nazionale volto ad incrementare il suo impegno e quello delle associate per il riuso dei beni e delle aziende sequestrate confiscate, con l'obiettivo di aumentare e qualificare maggiormente le opportunità e le modalità di riuso sociale da offrire agli enti pubblici, con spirito collaborativo e nel rispetto dei principi di trasparenza e pari opportunità;
- i beni confiscati e le aziende posti sotto la gestione e amministrazione dall'ANBSC rappresentano un ambito potenziale di sviluppo dell'economia sociale che può portare ad un aumento dei percorsi di riuso sociale dei beni confiscati.

### **CONSIDERATO CHE**

ANBSC e LEGACOOP condividono che:

- nel percorso di valorizzazione dei beni e delle aziende oggetto di confisca, ai fini del loro riuso e della loro restituzione alle comunità che hanno subito la presenza della criminalità organizzata, la diversità dei potenziali soggetti gestori (tutti soggetti senza fine di speculazione privata, sia del Terzo Settore che della cooperazione) è una ricchezza che va valorizzata in quanto ogni realtà, con le proprie specificità, può dare un contributo importante all'indebolimento delle organizzazioni criminali dal punto di vista culturale ma anche sociale, economico e produttivo;
- lo sviluppo di nuova occupazione tramite il riutilizzo dei beni e delle imprese confiscate attraverso la forma cooperativa, come previsto dall'art. 48 del Codice Antimafia, oltre a portare

un forte valore economico, sociale e occupazionale, può rafforzare la partecipazione di intere comunità al fine di affermare i valori della legalità nei territori dove esse operano;

- è utile ed opportuno individuare congiuntamente gli strumenti più idonei per agevolare, nel rispetto dei principi nel rispetto dei principi di trasparenza e pari opportunità e della normativa antimafia, la partecipazione delle cooperative alla gestione dei beni sequestrati e confiscati, allo scopo di sviluppare nuove possibili progettualità e modalità di riuso sociale dei beni confiscati;
- è importante valorizzare il principio previsto dall'art. 48 del Codice Antimafia, secondo cui le imprese e le aziende confiscate, ove se ne presentino le condizioni, possono essere gestite dagli stessi lavoratori sotto la forma cooperativa, nel pieno rispetto dei principi etici e di legalità quali: la concorrenza leale, il rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E COSIDERATO SI CONVIENE E SI CONCORDA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

### **Art. 2 – Oggetto del Protocollo**

1. Con il presente Protocollo d'Intesa le Parti, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, si propongono di favorire ogni possibile collaborazione sinergica nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, da applicare alla gestione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate.
2. Le Parti convengono che la reciproca collaborazione può essere immediatamente attivata a partire dalla condivisione delle informazioni relative ai beni aziendali ed ai beni immobili già destinabili, con il fine di stimolare la stesura di progettualità da parte delle cooperative aderenti a Legacoop, e potrà proseguire in base alle disponibilità ed alla proattività che Legacoop raccoglierà tra le sue associate.

### **Art. 3 – Impegni delle Parti**

1. Nel reciproco rispetto delle precipe autonomie procedurali, le Parti si impegnano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, a condividere il patrimonio conoscitivo relativo ai beni e alle aziende oggetto di confisca.
2. Per lo svolgimento delle necessarie attività di studio e di ricerca delle più efficaci soluzioni operative, le Parti si impegnano ad istituire un Tavolo di lavoro che si riunirà con cadenza quadrimestrale per aggiornarsi rispetto alle progettualità attivate con il supporto di Legacoop, sia per i beni immobili che per le aziende, ed in cui condividere anche idee progettuali da attivare rispetto alle disponibilità raccolte dalle aderenti a Legacoop.

3. I dati e le informazioni messi a disposizione, così come le risultanze dell'attività del Tavolo di lavoro, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente Protocollo d'Intesa.
4. In relazione alle iniziative che verranno programmate e realizzate per l'attuazione del presente Protocollo, le Parti convengono che potranno essere individuati appositi partner pubblici e privati portatori d'interessi collettivi in linea con i comuni obiettivi.

#### **Art. 4 – Impegni dell'ANBSC**

1. L'ANBSC, in relazione al presente Accordo, si impegna a:
  - a) individuare tra le aziende confiscate, avendo come priorità la salvaguardia dei posti di lavoro, quelle su cui è possibile verificare le condizioni per il ricorso alla formula della cooperativa dei lavoratori, sulla base di esperienze già avviate negli anni precedenti, o che possono essere gestite da cooperative esistenti aderenti a Legacoop;
  - b) individuare i territori dove insistono i beni immobili che possono essere oggetto di uno studio di fattibilità per il Tavolo di lavoro, soprattutto nell'ottica di individuare nuove modalità di riuso (es. per housing sociale, studentati, ecc.);
  - c) favorire il raccordo con i Nuclei di supporto e, laddove costituiti, con i Tavoli provinciali permanenti operanti presso le Prefetture, UU.TT.G ai sensi dell'art. 41 del Codice antimafia;
  - d) Individuare referenti operativi all'interno della sua organizzazione per le progettualità da sviluppare ai sensi del presente protocollo;
  - e) favorire le relazioni con gli Enti territoriali nei progetti di riuso sociale di associate a Legacoop.

#### **Art. 5 – Impegni di Legacoop**

1. Legacoop, in relazione al presente Accordo, si impegna a:
  - a) mettere a disposizione del Tavolo di lavoro tecnici esperti al fine di elaborare i dati ed effettuare i sopralluoghi necessari per la rilevazione di ulteriori elementi conoscitivi utili ad elaborare proposte di utilizzo e studi di fattibilità sia per i beni immobili che per quelli aziendali;
  - b) fornire, per la realizzazione delle progettualità individuate in base al presente protocollo, sia per i beni immobili che per quelli aziendali, consulenza e assistenza tecnica nonché tutte le attività di supporto alle cooperative coinvolte quali attività di formazione, tutoraggio e assistenza sui diversi aspetti necessari, inclusi quelli finanziari, senza oneri a carico dell'ANBSC;
  - c) stimolare ed assistere le aderenti per la loro iscrizione alla Piattaforma Unica delle Destinazioni e per la presentazione di manifestazioni di interesse;
  - d) per le cooperative dei lavoratori che si candidano alla gestione dell'azienda confiscata, svolgere attività di assistenza/consulenza, formazione e supporto finanziario anche attraverso il Fondo Mutualistico Coopfond.

## **Art. 6 – Durata e recesso**

1. Il presente Protocollo avrà efficacia tra le Parti dal momento della sottoscrizione e avrà durata complessiva di 3 (tre) anni. Lo stesso è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera degli organi competenti.
2. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente, dandone comunicazione ai referenti tramite PEC almeno 30 giorni prima.
3. Le Parti potranno apportare, di comune accordo, eventuali modifiche al presente Accordo, in forma scritta.
4. Le collaborazioni avviate in esecuzione del presente Accordo, qualora in corso di esecuzione al momento della scadenza del medesimo, potranno avere durata superiore a quella dell'Accordo stesso.

## **Art. 7 – Trattamento dei dati personali**

(Ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente Protocollo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sono, ciascuna per le proprie finalità istituzionali, l'ANBSC e Legacoop tramite i rispettivi legali rappresentanti.

Roma, 10 marzo 2026 (prot. n. 20385)

Alla presenza del Sig. SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
con delega ai Beni confiscati On.le Wanda Ferro

Per LEGACOOOP

Dott. Simone Gamberini

F.to

Per l'ANBSC

Prefetto M.R. Laganà

F.to